Gruppo Poli

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Una storia di valori GruppoPoli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Data aggiornamento: 01.07.2024
Approvato da: Consiglio di Amministrazione

Enti interessati:

F.lli POLI S.p.A.

Sede in Trento, Via Antonio Pranzelores n. 26
Codice Fiscale: n. 00120820220

SUPERMERCATI POLI S.p.A.

Sede in Trento, Via Antonio Pranzelores n. 26
Codice Fiscale: n. 00823460225

BILLIG S.p.A.

Sede in Egna (BZ), Via Stazione n. 23
Codice Fiscale: n. 00692730211

ORVEA S.p.A.

Sede in Trento, Via Antonio Pranzelores n. 26
Codice Fiscale: n. 00108640228

SEVEN S.p.A.

Sede in Trento, Via Antonio Pranzelores n. 26
Codice Fiscale: n. 00959460221

Sommario

PARTE GENERALE I 3
IL QUADRO NORMATIVO 3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 3
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 3
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO 3
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO 9
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 9
1.5. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA 10
PARTE GENERALE II 12
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 12
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GRUPPO POLI 12
2.1. FINALITÀ DEL MODELLO 12
2.2. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE 12
2.3. DESTINATARI 13
2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO 13
2.5. CODICE ETICO E MODELLO 14
2.6. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO-PROCESSI STRUMENTALI E PRESIDI 14
- Aree di Attività a Rischio-Reato individuate nella Mappatura 15
- Processi aziendali "strumentali/funzionali" 16
2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO 17
3. ORGANISMO DI VIGILANZA 18
3.1. DECADENZA E REVOCA 18
3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 19
3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 20
3.4. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 20
4. SISTEMA SANZIONATORIO 22
➔ Sanzioni per il Personale dipendente 22
➔ Sanzioni per i Lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti 23
➔ Misure nei confronti degli Amministratori 24
➔ Misure nei confronti degli Apicali 24
➔ Misure nei confronti dei Collaboratori autonomi 24
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE 24
6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 25

PARTE GENERALE I
IL QUADRO NORMATIVO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguitoanche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazionedell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente indicatinel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da partedei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

a. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
   - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*bis*c.p.);
   - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
   - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
   - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
   - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
   - Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
   - Concussione (art. 317 c.p.);
   - Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, c.p.);
   - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
   - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);

- Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, abuso di ufficio (art. 346-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

b. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis). Reati in materia di cybersecurity introdotti dal Decreto-legge 105/2019
   - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
   - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
   - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
   - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche(art. 617-quater c.p.);
   - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.);
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
   - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
   - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
   - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
   - Omessa comunicazione ovvero comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al c.d. Decreto Cybersecurity o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza ivi previste.

c. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter).
   - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
   - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
   - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
   - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
   - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzionee porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

d. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
   - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009(art.25-bis):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari(art. 517-quater c.p.).

e. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art.25-ter):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e2, c.c.).

f. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dallaLegge 7/2003 (art. 25 quater):
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Addestramento adattività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

g. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art.25-quater 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

h. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

i. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005(art. 25-sexies):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

j. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 29-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

k. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulatutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

m. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

n. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art.25-*novies*):

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delledisposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali,anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasititolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasiprocedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa incommercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotatidi contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art.171-ter comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro,

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reatidi cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autoree da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente(art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggettial contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

o. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):
   - all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

p. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25- *undecies*):
   - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
   - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
   - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazioneo dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art.137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
   - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
   - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
   - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
   - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
   - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
   - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione(art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
   - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
   - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cuiagli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
   - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento

CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salutee per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

q. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare inserito nel Decreto dall'art. 2, co. 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (art. 25-duodecies): D.Lgs. n. 286/1998).

r. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, introdotti da Legge 20 novembre 2017 n. 167 modificata da D.lgs n. 21/2018)

s. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quartedecies), introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n.39;

t. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.
- Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quellieventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa,

qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativae di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicatenel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

I fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* ex *D.Lgs. 231/2001*" (di seguito solo "Linee Guida") redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state successivamente aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il2 aprile 2008, nonché sa ultimo a marzo 2014 ed approvate nella versione aggiornata dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessunopuò gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività arischio di reato.

PARTE GENERALE II
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GRUPPO POLI

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Il **GRUPPO POLI** (di seguito anche "**Gruppo**" o la "**Società**"), è attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ("GDO"). Società capogruppo è considerata F.lli Poli S.p.A., controllata in quota del 55% da Family Business Poli S.A.p.A..

Il Gruppo realizza la propria missione per tramite di diversi enti, a ciascuno dei quali è affidata una specifica operatività. Mentre la capogruppo si occupa prevalentemente dello sviluppo immobiliare, funzionale all'espansione della rete di vendita (ad oggi basata nella Regione Trentino-Alto Adige e nel Garda Veronese), SUPERMERCATI POLI S.p.A., BILLIG S.p.A. ed ORVEA S.p.A. sono focalizzate sulla gestione dei punti di vendita al dettaglio. SEVEN S.p.A., invece, opera direttamentenel settore dell'ingrosso tradizionale e con un punto di vendita cash and carry, mentre in favore dellealtre società del Gruppo acquista, immagazzina e rifornisce merci, organizza le attività di head quarter, eroga servizi nell'ambito acquisti, vendite, marketing, gestione risorse umane, area tecnica, amministrazione e finanza, controllo di gestione, sistemi informativi.

La Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, l'ha redatto unitariamente per tutti gli enti del Gruppo. Il documento fornisce copertura complessiva rispetto alle necessità del consolidato aziendale, mentre può risultare eccedente se riferito al singolo ente. Nel documento di "Mappatura delle attivitàa rischio reato" si trova correlazione fra gli esempi di attività "sensibili" ed i singoli enti interessati. Ogni ente del Gruppo (che di seguito viene indicato, ove applicabile, anche con il termine "Società") ha approvato, con determinazione del proprio Consiglio di Amministrazione ilmodello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, il "Modello"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, GRUPPO POLI intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un insieme di regole e ad una azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissionedi reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Più in generale GRUPPO POLI, attraverso l'adozione del presente Modello, intende sensibilizzare tutti i livelli aziendali al rispetto della legalità, eticità e trasparenza dei relativi comportamenti.

2.2. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti princìpi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, dellelinee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunquein limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

Il Gruppo Poli ha costruito i propri organigrammi aziendali ed i mansionari nel rispetto dei suddettiprincipi e gli organigrammi costituiscono allegato sostanziale del Modello. La struttura dell'organizzazione è sommariamente descritta nello schema sottostante:

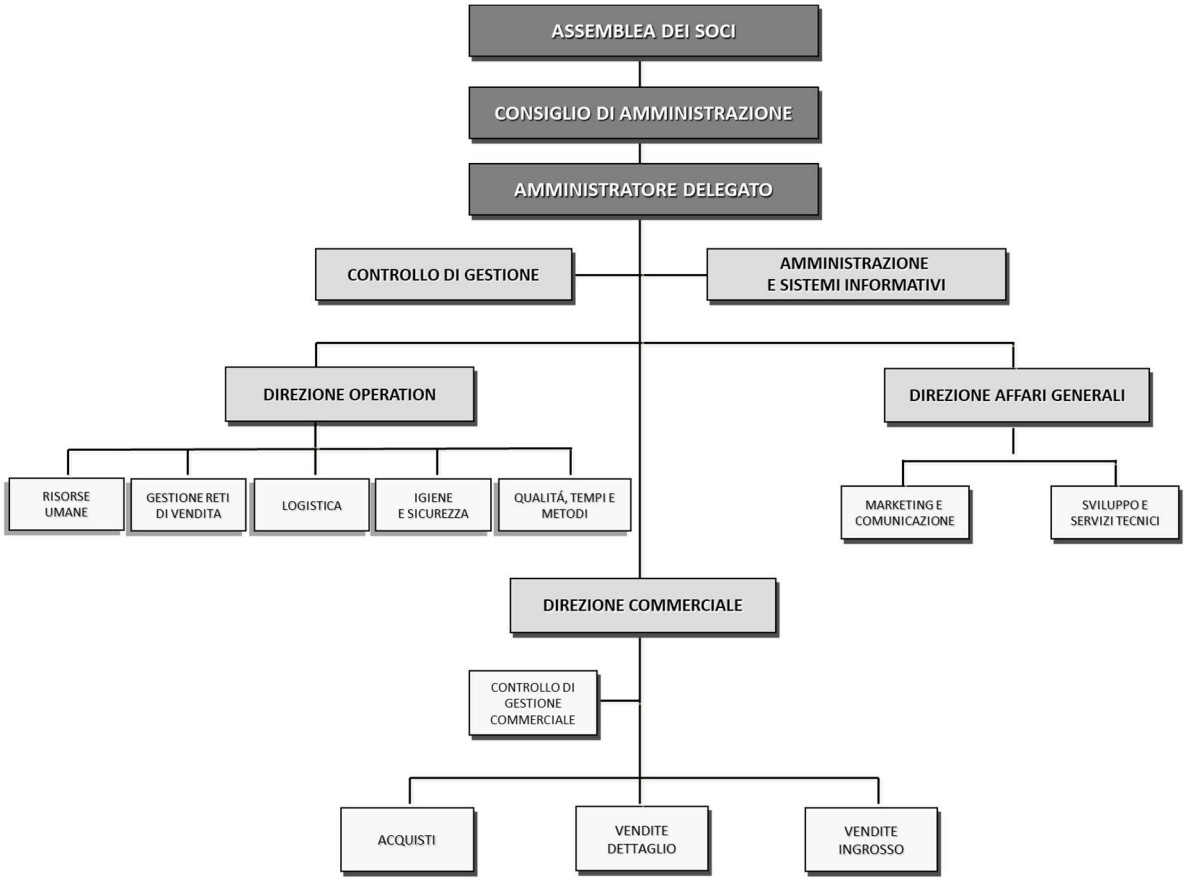

2.3. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Consiglio d'Amministrazione (organo amministrativo della Società) e per l'Amministratore Delegato, per i dirigenti e per i dipendenti, da intendersi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro e operano sotto la direzione e vigilanza dell'Amministratore Delegato e/o dei dirigenti (di seguito i "**Destinatari**").

2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da GRUPPO POLI nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, formalizzata nel documento denominato "Mappatura delle attività a rischio-reato" di cui al paragrafo 2.6;
- un insieme di regole che disciplinino le attività aziendali, in particolare quelle attività che, a seguito della attività di mappatura, sono risultate maggiormente esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, che sono declinate nelle successive sezioni della Parte Speciale del presente Modello;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, cui sono attribuiti inconformità al Decreto compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, decritto nella Parte Generale II, al paragrafo 4;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello di cui al paragrafo 5 di Parte Generale II;
- la previsione di protocolli di controllo, generali e specifici, diretti a regolare le decisioni di GRUPPO POLI e che sono declinati nelle successive Sezioni della Parte Speciale del presenteModello.

2.5. CODICE ETICO E MODELLO

Sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto di principi di legalità, GRUPPO POLI ha adottato il proprio Codice Etico (di seguito, alternativamente il "Codice" o il "Codice Etico"), condiviso anch'esso fra le società del Gruppo.

Il Codice Etico sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce comeproprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terziche, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, rispondepiù specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, come sopra evidenziato, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di GRUPPO POLI afferma, comunque, principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo, pertanto, un elemento ad esso complementare.

2.6. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO-PROCESSI STRUMENTALI E PRESIDI

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto ad un'analisi approfondita delle stesse. Nell'ambito di taleattività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Le principali funzioni, che riportano direttamente all'Amministratore Delegato, sono:

- Direzione Commerciale,
- Direzione Affari Generali,
- Direzione Operation,
- Coordinatore Amministrazione e Sistemi Informativi,
- Responsabile Controllo di Gestione.

GRUPPO POLI ha regolato attraverso contratti di servizio le modalità ed i corrispettivi secondo i qualii servizi di head-quarter sono forniti da SEVEN S.p.A. alle correlate.

L'organigramma è custodito presso la sede della Società dalla Direzione Operation, ed è disponibileper relativa consultazione.

Successivamente, GRUPPO POLI ha analizzato le proprie attività aziendali attraverso un'attività di intervista che ha visto il coinvolgimento dell'Amministratore Delegato e dei principali referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in una scheda descrittiva che forma parte integrante del presente Modello, denominata "Mappatura delle attività a rischio- reato", che illustra in dettaglio i profili di rischio di GRUPPO POLI rispetto alla commissione dei reatiricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

In particolare, in detta Mappatura delle attività a rischio-reato sono dettagliate le aree aziendali (declinate a loro volta in una serie di esempi di sotto attività) a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi strumentali/funzionali").

La Mappatura delle attività a rischio-reato è custodita presso il Responsabile Controllo di Gestione, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile - per eventuale consultazione – all'Amministratore Delegato, ai Sindaci, alla società di Revisione ed ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di mappatura dei rischi-reato è stata aggiornata nel corso del mese di marzo 2021 propedeuticamente alla modifica del Modello alla luce dei nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore.

- ***Aree di Attività a Rischio-Reato individuate nella Mappatura***

  Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono di seguito riportate come indicate nella Mappatura delle attività a rischio–reato:

  - Gestione dei rapporti, anche di profilo istituzionale, con soggetti appartenenti alla PubblicaAmministrazione.
  - Attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare.
  - Gestione acquisti di merci food e non-food a marchio proprio e di terzi.
  - Attività di vendita ad operatori professionali (gestione del ciclo attivo).
  - Gestione acquisti tecnici, servizi e consulenze.
  - Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti.
  - Gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse.
  - Gestione della contabilità generale e degli adempimenti in materia societaria.
  - Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti anche in occasione di verifiche, ispezionied accertamenti.
  - Operazioni infragruppo.
  - Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza sul lavoro).
  - Gestione ed utilizzo del sistema informativo.
  - Gestione degli aspetti ambientali e dei relativi adempimenti (b. bonifica di siti inquinati – e.g. nell'ambito dell'attività di realizzazione di immobili).
  - Gestione dei rifiuti solidi e degli scarichi.
  - Gestione degli adempimenti in materia fiscale.

  In considerazione delle aree di attività aziendale sopra richiamate, sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto:

  - **Art. 24**: *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
  - **Art. 24-*bis***: *Accesso abusivo a sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.), (Falsità in) Documenti informatici (art. 491-bis);*
  - **Art. 25**: *Corruzione e Istigazione alla Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322, 322-bis c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
  - **Art. 25-*bis***: *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
  - **Art. 25-*bis 1***: *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazionidi origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
  - **Art. 25-*ter***: *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
  - **Art. 25-*septies***: *Omicidio colposo, Lesioni personali colpose (artt. 589-590 c.p.);*
  - **Art. 25-*octies***: *Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.);*
  - **Art. 25-*novies***: *Violazione dell'art. 171 ter, comma 1, lett. d, della Legge 22 aprile 1941 n. 633*

("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio");

- ***Art.* 25-*decies***: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*;
- ***Art.* 25-*undecies***: *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti pericolosi (art. 256 D.Lgs. 152/2006), Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006), Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI (art. 260-bis commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 D.Lgs. 152/2006), Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. 152/2006), Uso di sostanze lesive dell'ozono in assenza di autorizzazione (art. 3 Legge n. 549/1993);*
- ***Art. 25-duodecies***: *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 15 D.Lgs. 286/1998)*.
- ***Art. 25-quinquiesdecies***: *i reati tributari (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili; delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).*

In ragione delle attività aziendali tipiche di GRUPPO POLI, non si sono invece ravvisati significativi profili di rischio rispetto alla commissione di altri reati presupposto di cui all'Art. 25-*quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)*, Art. 25-*quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)*, Art. 25-*quinquies (Delitti contro la personalità individuale),* Art. 25-*sexies (Abusi di mercato)*, Art. *10 Legge 146/06 (Reati transnazionali)*, nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e, comunque, ricompresi negli Artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter,* 25, 25-*bis,* 25-*bis.1,* 25-*ter,* 25- *novies*, 25-*undecies*. Né sono stati considerati rilevanti per il GRUPPO POLI i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), la frode in competizioni sportive, l'esercizio abuso di gioco e di scommesse ed i giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quartedecies), la frode ai danni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 24), nonché i reati in materia di cybersecurity.

Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati.

Per un maggior dettaglio delle attività sensibili, delle possibili modalità di realizzazione dei reati ritenuti ad esse associabili e delle finalità ipoteticamente perseguite dalla Società con la commissione degli stessi, si rinvia all'esame del documento di "Mappatura delle attività a rischio-reato".

- ***Processi aziendali "strumentali/funzionali"***

Nell'ambito dell'attività sopra rappresentata, sono stati anche individuati dalla Società i processi aziendali c.d. strumentali/funzionali alla commissione del reato, ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o essere rinvenuti i mezzi per lacommissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sopra identificati.

Vengono di seguito riportati tali processi:

I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti (processo strumentale).

II. Acquisto di beni, servizi e consulenze (processo strumentale).

III. Gestione dei flussi monetari e finanziari (processo strumentale).

IV. Selezione, assunzione e gestione del personale e dei rimborsi spesa (processo strumentale).

V. Gestione delle liberalità (processo strumentale).

VI. Processo di accreditamento dei fornitori (processo funzionale).

VII. Verifiche di conformità delle merci, anche in fase di sorveglianza (processo funzionale).

VIII. Gestione dell'etichettatura dei prodotti alimentari (processo funzionale).

IX. Processo di gestione casse e box (processo funzionale).

X. Formazione del bilancio d'esercizio e gestione dei rapporti con il Socio e il CollegioSindacale (processo strumentale).

XI. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensidel D.Lgs. 81/2008 (processo strumentale).

XII. Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi (processo strumentale).

XIII. Gestione degli adempimenti in materia ambientale (processo strumentale).

XIV. Gestione degli allarmi sanitari (processo funzionale).

XV. Gestione degli adempimenti in materia fiscale.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei citati reati, GRUPPO POLI ha formulatodei protocolli di controllo specifici per ciascun processo strumentale/funzionale sopra richiamato, chesono elencati nelle Sezioni specificamente dedicate di Parte Speciale.

2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Nella predisposizione del Modello e sulla base dei processi aziendali risultati rilevanti in ambito 231,la Società ha riesaminato il proprio sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie di presidi, al fine di verificare se esso sia idoneo a prevenire gli specifici reati associati alle areedi attività aziendale identificate a rischio.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo di GRUPPO POLI si basa sui protocolli di controllo declinati nella Parte Speciale, nonché sui seguenti elementi:

- il quadro normativo applicabile a GRUPPO POLI;
- il Codice Etico, che – come sopra già rappresentato– è stato condiviso fra le società del Gruppo;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);
- le procedure adottate dalla Società per regolare i principali processi aziendali;
- i Protocolli di controllo declinati, per i processi strumentali/funzionali, nelle Sezioni della Parte Speciale del presente Modello;
- l'implementazione di sistemi informativi, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un adeguato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo di GRUPPO POLI, inteso come apparato volto a gestiree monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggere e salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendalie nei protocolli di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente econgrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia).

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Direzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La struttura dei controlli aziendali esistente prevede controlli di linea svolti dalle singole Direzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle

operazioni. Tale struttura prevede, inoltre, il Controllo di Gestione rimesso alla specifica funzione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operatividella Società, riferendo periodicamente al Consiglio d'Amministratore o a suo Delegato, svincolato da ogni rapporto gerarchico e funzionale con gli Amministratori stessi e con i singoli Direttori.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio d'Amministrazione di ciascuna entità giuridica di GRUPPO POLI ha istituito – con propria determinazione – l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, che rimarrà in carica per un anno e sarà in ogni caso rieleggibile.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- *Autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di *reporting* direttamente nei confronti del Consiglio d'Amministrazione, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto allo stesso, nonché dalla presenza di un componente esterno alla Società con funzioni di Presidente.
- *Professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e adeguata conoscenza dei processi aziendali.
- *Continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine e di controllo, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di GRUPPO POLI. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di un dipendente della Società, privo di deleghe operative, poteri decisionali e di spesa.

3.1. DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza, in linea con quanto previsto dall'art. 2399

c.c. per i sindaci.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione può revocare, con determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;

- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati al Gruppo da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento o la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca o la decadenza del componente è dichiarata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o conoscenzadella relativa causa.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R..L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento dellefunzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio d'Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare alla Società, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'opportunitàdi aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni e Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (i.e. indirizzo di posta elettronica, cassetta postale nei punti vendita), diretto/i a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambitodelle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle Funzioni aziendali;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando GRUPPO POLI nella verifica della relativa adeguatezza;
- segnalare immediatamente al Consiglio d'Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dei Direttori della Società o di altri dipendenti;
- segnalare al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, poste in essereda membri del Consiglio d'Amministrazione.

  Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, c.d. "Flussi informativi" (come definiti al paragrafo 3.4. e nelle

singole sezioni di Parte Speciale), che devono pervenirgli dalle Direzioni e Funzioni aziendali;

- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessarioper l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, viene autorizzato direttamente dall'Amministratore Delegato.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimentodelle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio d'Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente all'Amministratore Delegato, almeno su base semestrale, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale nei confronti del Consiglio d'Amministrazione, attraverso una relazione scritta nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio d'Amministrazione, che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Funzioni (c.d. "Flussi informativi"), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni e Funzioni;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. "Segnalazioni"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o delModello, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine la Società ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza (consistenti in specifici indirizzi di posta e di posta elettronica) resi noti al personale aziendale ed al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. È altresì possibile inoltrare eventuali segnalazioni tramite specifica procedura informatica accessibile dal sito aziendale ovvero, in alternativa, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo di posta elettronica dedicata del Presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero anche tramite posta indirizzata, sempre all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, presso GRUPPO POLI via Alto Adige n. 242, Trento. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. In ogni caso vi è l'assoluto divieto in azienda di eventuali atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. In caso di sanzioni disciplinari a carico del segnalante e/o demansionamenti, trasferimenti o qualsivoglia misura organizzativa avente effetti negativi, sarà onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Tutto ciò in ottemperanza alle previsioni della L.179/2017 (c.d. Whistleblowing).

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, ove conosciuto, per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo, in persona del Presidente:

- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure dirigenziali e/o apicali, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Delegato;
- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Delegato e per iscritto alla funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore Delegato o dei Consiglieri d'Amministrazione, ne dà immediata comunicazione al Collegio Sindacale, in persona del Presidente.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale, diquello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'organizzazione in materia di tutela dell'ambiente;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di GRUPPO POLI, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce in apposito documento le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni e Funzioni tenute al relativoinvio.

Oltre ai flussi informativi indicati nel presente Modello, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ulteriori flussi informativi, ritenuti dallo stesso opportuni e/o necessari.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.
Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, devono essere custodite a cura dell'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede del Società e conservate per almeno cinque anni, eventualmente in supporto elettronico. La scelta delle modalità di archiviazione è rimessa all'Organismo.

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimentedalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione di dette sanzioni prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tral'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;

b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univocoa commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Funzione e/o agli organi societari competenti.

➔ ***Sanzioni per il Personale dipendente***

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del poterediscIplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dai vigenti CCNL applicabili.

Al personale dipendente con la qualifica di impiegato, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

i) rimprovero verbale;

ii) rimprovero scritto;

iii) multa non superiore all'importo di 4 ore di stipendio;

iv) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 10 giorni;

v) licenziamento senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari siprecisa che:

i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo/rimprovero verbale il dipendente che:

- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

ii) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo/rimprovero/ammonizione scritta il dipendente che:

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il

richiamo/rimprovero verbale;

- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa, non superiore all'importo di 4 ore di stipendio, il dipendente che;

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile ilrichiamo/rimprovero/ammonizione scritta;
- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, ledal'efficacia del Modello con comportamenti quali:
  - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
  - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello,nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;

iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a 10 giorni, il dipendente che:

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile lamulta, non superiore all'importo di 4 ore di stipendio;
- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardoad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
- effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;

v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento/licenziamento senza preavviso il dipendente che:

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o menodi precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

  L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portatoa conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

➔ ***Sanzioni per i Lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti***

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni

di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

i) sospensione dal lavoro;

ii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigentealla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

➔ ***Misure nei confronti degli Amministratori***

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'Amministratore Delegato o dei Consiglieri d'Amministrazione,l'Organismo di Vigilanza, in persona del suo Presidente, informa tempestivamente il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, affinché provveda a promuovere le iniziative previste dallavigente normativa e dallo Statuto sociale.

➔ ***Misure nei confronti degli Apicali***

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali, ivi inclusi i Direttori, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazionecommessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

➔ ***Misure nei confronti dei Collaboratori autonomi***

I contratti stipulati con i Collaboratori (a titolo di esempio, consulenti esterni e partners commerciali)devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello adottato da GRUPPO POLI e dell'obbligo di attenervisi.

I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto di GRUPPO POLI di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

GRUPPO POLI, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, GRUPPO POLI:

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presenteModello e del Codice Etico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, indicandone la composizione e le modalità attraverso cui poterlo contattare;
- pubblica il Modello e il Codice Etico sulla intranet aziendale in specifica sezione;
- organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il personale in occasione diaggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative sono previste al momento

dell'assunzione ed a seguito di aggiornamenti e/o modifiche sostanziali del Modello.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura della Direzione Operation, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del Modello costituisce responsabilità dell'Amministratore Delegato.

Le successive modifiche e/o integrazioni del presente Modello sono rimesse, pertanto, alla valutazione e approvazione del Consiglio d'Amministrazione della Società.